



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Ill.mo Prefetto di Palermo

Oggetto: Proposta di applicazione della misura del sostegno e del monitoraggio nei confronti della Sistet Technology s.r.l. (P. I.V.A. 02732410846), con sede in Agrigento, aggiudicataria dell'appalto per l'affidamento del servizio di *“Ammodernamento tecnologico e il potenziamento operativo del sistema di radiocomunicazione del Corpo Forestale della regione Siciliana, compresa l'installazione di una dorsale digitale pluricanale e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza di nuova generazione a tutela del patrimonio boschivo e delle aree naturali protette (CIG 3749852BC0)”*. - Art. 32, comma 8, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.

Con la presente si propone all'ill.mo Prefetto di Palermo di adottare la misura del sostegno e del monitoraggio, prevista dall'art. 32, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti della Sistet Technology s.r.l. (P. I.V.A. 02732410846), con sede in Agrigento, alla Via Aragona, n. 40, aggiudicataria dell'appalto per l'affidamento del servizio di *“Ammodernamento tecnologico e il potenziamento operativo del sistema di radiocomunicazione del Corpo Forestale della regione Siciliana, compresa l'installazione di una dorsale digitale pluricanale e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza di nuova generazione a tutela del patrimonio boschivo e delle aree naturali protette (CIG 3749852BC0)”* di cui alla procedura di gara indetta dal Corpo Forestale dello Stato della Regione Siciliana.

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, l'illustrazione delle ragioni a sostegno della richiesta sarà preceduta da una breve disamina delle disposizioni di cui all'art. 32 del citato decreto e da una sommaria ricostruzione dei fatti che hanno condotto alla proposta odierna.

L'art. 32 dispone l'applicabilità delle misure straordinarie ivi previste nel caso in cui si siano acquisiti elementi concreti in ordine al fatto che un appalto o una concessione, aventi natura pubblica, sono connessi, con una qualificata probabilità, a un'attività di tipo illecito, con riferimento alle fattispecie di



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

reato espressamente previste dalla norma o ad altre “*rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali*”.

La *ratio* della norma è quella di salvaguardare i tempi di esecuzione delle commesse pubbliche, mediante l'introduzione di misure volte a garantire che le indagini della magistratura si svolgano senza impedire o ritardare la conclusione degli appalti, nonché di evitare che la prosecuzione del contratto si possa tradurre nell'attribuzione di un indiretto vantaggio all'impresa incriminata e di porre l'appalto o la concessione al riparo da ulteriori condizionamenti illeciti, mediante la costituzione di un presidio amministrativo a tutela della legalità della gestione contrattuale.

Questa Autorità ha optato per un'interpretazione garantista delle disposizioni in esame, in forza della quale il Presidente dell'Anac potrà avanzare al prefetto competente la richiesta del provvedimento cautelare solo allorché la notizia di illecito avrà raggiunto una consistenza oggettiva, ossia un suo “spessore probatorio”, sulla base del quale egli ritenga sussistenti “*fatti gravi ed accertati, anche ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a)*”, come precisato dall'art. 32 in esame.

In forza di tale scelta interpretativa, il Presidente dell'Anac è chiamato a formulare una prima valutazione sulla sussistenza del *fumus boni juris*, ossia sull'acquisizione di elementi concreti, sia pure in termini di qualificata probabilità, in ordine al fatto che l'appalto o la concessione sono connessi a un'attività di tipo illecito, riconducibile all'impresa aggiudicataria dell'appalto, al concessionario di lavori pubblici o al contraente generale.

In secondo luogo, il Presidente dell'Autorità è tenuto a graduare la gravità dei fatti accertati, sulla base del principio di proporzionalità e a calibrarla sulle tre differenti misure previste dall'articolo 32, tenuto conto di diversi elementi, quali il ruolo e il complessivo comportamento dell'autore dell'illecito, la pervasività del sistema corruttivo, il coinvolgimento della compagine societaria nella gestione illecita dell'appalto, la permanenza negli *asset* societari di soggetti con una notevole capacità di influenzare le scelte dell'impresa o la presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio di condizionamenti nella esecuzione del contratto in essere.

All'esito di tale graduazione, il Presidente opererà per la misura dell'ordine di rinnovazione degli organi sociali, di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), ove ritenga sufficiente il mero allontanamento dell'amministratore coinvolto negli illeciti; propenderà, invece, per il commissariamento di cui all'art. 32, comma 1, lett. b), come *extrema ratio*, allorché emergano elementi di eccezionale gravità o nei casi di una significativa compromissione dell'impresa; proporrà, da ultimo, la misura del sostegno e del monitoraggio, di cui al comma 8 del medesimo articolo, nei casi più lievi ovvero laddove siano direttamente coinvolti nell'illecito soggetti diversi dagli amministratori o dai legali rappresentanti dell'impresa, ma capaci comunque di condizionarne l'operato, per la posizione o il ruolo ricoperti all'interno della stessa.

La richiesta di rinnovazione degli organi sociali è finalizzata ad estromettere dalla *governance* societaria il soggetto coinvolto nei fatti illeciti; la mancata ottemperanza all'ordine, entro il termine di trenta giorni, comporterà l'adozione, da parte del prefetto, di un provvedimento di straordinaria e temporanea



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

gestione dell'impresa appaltatrice “*limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione*” (art. 32, comma 1, lettera a).

Qualora, all'esito di una valutazione complessiva, risulti la particolare gravità della fattispecie, il legislatore prevede che, su proposta del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il prefetto possa disporre direttamente la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice. In tale ultima ipotesi, si configura una sorta di commissariamento dell'appalto o della commessa, mediante la nomina di uno o più amministratori straordinari i quali, senza doversi occupare dell'intera attività sociale, saranno tenuti a portare a termine l'appalto o la concessione “*incriminati*”, accantonando l'eventuale utile di impresa in un fondo speciale, in funzione degli eventuali interventi (quali confische o risarcimenti) che potrebbero essere disposti a seguito dell'accertamento penale. Tale misura non incide sulla *governance* complessiva dell'impresa ma sospende i poteri dell'imprenditore o degli organi sociali, limitatamente all'esecuzione di quello specifico contratto o concessione.

Da ultimo, il Presidente dell'Anac sarà chiamato a formulare una proposta di sostegno e monitoraggio dell'impresa, ai sensi del comma 8 dell'articolo 32 in esame, nei casi più lievi, laddove non abbia riscontrato la eccezionale gravità dei fatti, né il carattere seriale delle condotte ma ritenga comunque necessario costituire un presidio di legalità nell'impresa, ovvero nel caso in cui siano direttamente coinvolti nell'illecito soggetti diversi dagli amministratori o dai legali rappresentanti dell'impresa, ma capaci comunque di condizionarne l'operato, per la posizione o il ruolo ricoperti all'interno della stessa¹.

La proposta di adozione delle misure di cui all'articolo 32 del d.l. n. 90/2014 si basa su due presupposti oggettivi:

- a) la sussistenza del *fumus boni juris*, come sopra brevemente ricostruito, nell'accertamento del quale devono emergere fatti connotati da gravità;
- b) l'attribuibilità dei fatti e delle condotte di cui al punto precedente all'impresa aggiudicataria di un appalto, a un concessionario di lavori pubblici o a un contraente generale.

Gli elementi probatori attestanti che l'appalto in questione è stato gestito sulla base di accordi illeciti possono ricavarsi integralmente dalla ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa in data 26 ottobre 2015, dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, dott.ssa Ettore Contino, nell'ambito del procedimento penale n. 16275/2015 R.G.N.R., che vede indagati, tra gli altri, Quattrocchi Giuseppe e Marranca Salvatore, dirigenti del Corpo Forestale dello Stato della Regione Siciliana, in particolare il primo quale presidente della Commissione di gara e successivamente direttore dell'esecuzione del contratto e il secondo quale RUP; Pietro Tolomeo, dirigente generale pro-tempore dello stesso

¹ Si veda, in argomento, anche l'interpretazione del comma 8, dell'art. 32, effettuata nelle “*Seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia*”, stipulate tra questa Autorità e il Ministero dell'interno il 27 gennaio 2015, pp. 4 e 5.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Dipartimento; Campione Massimo, imprenditore agrigentino, amministratore unico della Sistet Technology s.r.l. e a capo, insieme ai fratelli, di una costellazione di imprese aventi ad oggetto varie attività, prevalentemente interessate ai lavori pubblici, nonché la sua collaboratrice Maria Grazie Butticcè.

In particolare, ai fini che qui ci occupano, quanto ai singoli reati contestati agli indagati:

- 1) Tolomeo Pietro (artt. 81 cpv. e 317 c.p.), abusando della qualità e dei poteri corrispondenti ai ruoli di dirigente *ad interim* del Dipartimento Energia dell'omonimo Assessorato della Regione Siciliana, dopo l'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto per l'ammodernamento tecnologico e il potenziamento operativo del sistema di radiocomunicazione del Corpo Forestale dello Stato della Regione Siciliana alla Sistet Technology, costringeva l'allora amministratore Campione Massimo a versargli l'importo di 13.500,00 euro, facendogli intendere che, in caso contrario, avrebbe fatto valere le proprie riserve in ordine all'inopportunità di affidare un lavoro di così rilevante entità all'unica società rimasta in gara;
- 2) Quattrocchi Giuseppe e Marranca Salvatore (artt. 81cpv. e 319 quater c.p.), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, entrambi abusando della qualità e dei poteri corrispondenti al ruolo di dirigenti del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, con riferimento alla citata gara d'appalto, si offrivano di risolvere situazioni di stallo nell'esecuzione dei lavori nell'interesse della Sistet Technology, aggiudicataria della gara, di cui Campione Massimo è l'amministratore, ponendosi in una condizione di stabile asservimento ai suoi interessi personali ed economici e garantendogli un *iter* sereno e privo di intoppi²;
- 3) Quattrocchi Giuseppe (artt. 56 e 317 c.p.) in sede di verifica delle somme consegnategli, minacciava l'imprenditore (che sosteneva di avergli corrisposto un importo complessivo maggiore di quello da questi riconosciuto) di farlo fallire al fine di ottenere la imminente consegna di una ulteriore somma di denaro³;
- 4) Campione Massimo e Butticcè Maria Grazia (artt. 81cpv., 110 e 319 *quater*, comma 2, c.p.), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, consegnavano, per i fini di cui sopra, somme di denaro al Quattrocchi (unitamente a diversi climatizzatori e radiatori) e al Marranca, al quale il Campione procurava anche l'assunzione della figlia e della di lui convivente presso due società⁴.

Dalla citata ordinanza emerge, dunque, un articolato e solido compendio probatorio costituito da: a) intercettazioni telefoniche e ambientali delle conversazioni tra Massimo Campione, Salvatore Marranca e Giuseppe Quattrocchi, che danno conto degli stretti rapporti, di familiarità, contiguità di interessi, intensa sintonia operativa e sinergica cooperazione nella gestione dell'appalto in chiave corruttiva; b) dalla documentazione sequestrata nell'autovettura di Massimo Campione, costituita da svariati fogli manoscritti o in forma di tabulati, contenenti le annotazioni di date, cifre e nominativi, tra i quali

² Cfr. Ordinanza di applicazione delle misure cautelari, p. 3.

³ *ivi*, p. 4.

⁴ *ibidem*.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

compaiono più volte quelli di Marranca, Quattrocchi e Tolomeo; c) dalle dichiarazioni spontanee rese durante la verbalizzazione degli atti di sequestro del citato materiale⁵.

Le ipotesi investigative, secondo le quali la familiarità dei rapporti con i dirigenti regionali trae origine da accordi corruttivi e le annotazioni riportate nei documenti sequestrati altro non sono che un elenco di soggetti destinatari di tangenti versate da Campione, oltre a trovare immediato riscontro nelle conversazioni tra Campione e la Butticè, captate subito dopo il sequestro, sono state successivamente confermate davanti al P.M. dallo stesso Campione.

Le attività investigative espletate e, in particolar modo, le acquisizioni scaturite dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dimostrano che l'esecuzione dell'appalto è stata interessata da accordi illeciti, con il fine di compiere atti corruttivi e far conseguire all'operatore economico facilitazioni nell'espletamento delle prestazioni contrattuali.

In particolare, con riferimento alla gara d'appalto per l'ammmodernamento tecnologico e il potenziamento operativo del sistema di radiocomunicazione del Corpo Forestale dello Stato della Regione Siciliana, le conversazioni danno conto di un'anomala cooperazione tra il Campione e i due dirigenti della Forestale, Quattrocchi e Marranca, nell'affrontare le difficoltà operative che via via si sono presentate nell'esecuzione del contratto, quali, ad esempio le resistenze manifestate da alcuni proprietari di terreni agricoli su cui collocare le antenne.

È emerso, infatti, che il Campione si è recato a Mistretta con Quattrocchi e Marranca, al fine di convincere il proprietario di un sito su cui l'imprenditore intendeva installare delle antenne a cedergli il terreno ad un prezzo inferiore rispetto a quello inizialmente richiesto.

Parimenti, è emersa la disponibilità manifestata da Marranca a suggerire a Campione le modifiche da apportare alle "riserve" da questi abbozzate, così da evitare il rischio della rescissione del contratto⁶.

Quale contropartita di tali "agevolazioni", rispetto a ogni aspetto burocratico relativo al contratto, il Quattrocchi e il Marranca inducevano l'imprenditore agrigentino a versare ad entrambi somme periodiche di denaro, a procurare in favore di Marranca l'assunzione della figlia presso la Sintec s.r.l. di Roma e della di lui convivente presso l'Autoservizi Cuffaro di Agrigento, nonché a procurare al Quattrocchi 2 climatizzatori e 12 radiatori spot, per un valore complessivo di circa 5.000 euro⁷.

Dalle dichiarazioni rese dall'imprenditore – dichiarazioni che il GIP ha giudicato assistite da un elevato grado di attendibilità, è emerso un quadro completo delle sue relazioni illecite con i coindagati⁸:

- 1) Prima che la gara venisse bandita, Campione aveva incontrato più volte Pietro Tolomeo che gli avrebbe chiesto un prestito di 15.000 euro per superare difficoltà economiche personali, "*facendo chiaramente intendere che avrebbe dovuto fare capo a lui per ogni necessità relativa all'esecuzione dell'appalto*"⁹;

⁵ Cfr. nota informativa in data 19 novembre 2015, a firma del Generale B. Francesco Carofiglio, p. 3 e 4.

⁶ Cfr. Ordinanza di applicazione delle misure cautelari, p. 26.

⁷ Cfr. Ordinanza di applicazione delle misure cautelari, p. 70.

⁸ *ivi*, p. 55 e 56.

⁹ Cfr. Ordinanza di applicazione delle misure cautelari, p. 41.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- 2) dopo la pubblicazione del bando, il Campione avrebbe soddisfatto ulteriori e più esplicite richieste in denaro da parte del Tolomeo, sempre accompagnate “*dalla prospettazione della necessità di un suo intervento affinché la gara fosse aggiudicata allo stesso Campione*”, paventando le difficoltà insite nell’aggiudicazione all’unica impresa rimasta in gara¹⁰;
- 3) fino al 2015, Campione sarebbe stato indotto a consegnare con sistematicità somme di denaro a Quattrocchi e Marranca, al fine di superare le complicazioni incontrate nell’esecuzione del contratto e velocizzare aspetti burocratici ed operativi e le difficoltà fraposte da terzi all’esecuzione dell’opera¹¹;
- 4) in aggiunta alle somme di denaro, Campione si sarebbe, altresì, adoperato per far assumere, su richiesta del Marranca, la convivente di questi presso una società agrigentina, nonché la figlia presso una società di Roma¹².
- 5) da ultimo, il Campione avrebbe fatto recapitare al Quattrocchi climatizzatori/radiatori per un valore complessivo di circa cinquemila euro¹³.

Alla luce dei fatti sinteticamente ricostruiti, nessun dubbio può sorgere in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris*, come sopra delineato.

In ordine alla valutazione della gravità dei fatti, da quanto sopra esposto emerge la stringente necessità di porre in essere misure preordinate a salvaguardare gli interessi pubblici coinvolti e a garantire che l’appalto venga completato al riparo da ulteriori condizionamenti.

Le risultanze investigative hanno rivelato un sistematico asservimento della funzione pubblica da parte degli indagati i quali hanno perseguito fini assolutamente estranei alla cura degli interessi pubblici, ledendo così la fiducia che la collettività ripone nella trasparenza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Peraltro, nella graduazione della gravità dei fatti si deve tener conto del fatto che gli episodi corruttivi in questione non sembrano aver coinvolto il momento genetico della gara e dell’aggiudicazione dell’appalto di cui si discute, ma hanno compromesso esclusivamente la successiva fase esecutiva del contratto¹⁴.

Va, parimenti, attribuito rilievo al fatto che il reato di concussione per induzione ex articolo 319 quater si differenzia dalle altre fattispecie corruttive per la presenza di una soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico funzionario, per cui difetta quella *par condicio contractualis* che consente,

¹⁰ *ivi*, p. 42.

¹¹ *ivi*, p. 43.

¹² *ibidem*.

¹³ *ivi*, p. 44.

¹⁴ La Sistet Technology era l’unico concorrente rimasta in gara.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

nei delitti di corruzione, la convergenza delle paritetiche manifestazioni di volontà nel *pactum sceleris*¹⁵. Come ha evidenziato la Suprema Corte “*il funzionario pubblico, ponendo in essere l’abuso induttivo, opera comunque da una posizione di forza e sfrutta la situazione di debolezza psicologica del privato*”, benché quest’ultimo presti acquiescenza alla richiesta non al fine di evitare un danno *contra ius*, ma con l’evidente finalità di conseguire un vantaggio indebito¹⁶.

Da ultimo, va tenuta in considerazione anche la circostanza che l’indagato Massimo Campione, dall’ottobre 2015, non riveste più la carica di amministratore unico della Sistet Technology s.r.l., anche se è ancora socio della G. Campione di Michele & Fratelli s.n.c. che detiene il controllo (100%) della Sistet¹⁷.

Se per un verso, dunque, le suesposte argomentazioni inducono ad escludere la sussistenza dell’elemento della eccezionale gravità dei fatti, presupposto indefettibile per l’applicazione della misura più incisiva della straordinaria e temporanea gestione dell’appalto di cui all’art. 32, comma 1, lettera b), del citato decreto, per l’altro si ritiene che la intervenuta estromissione di Campione dall’organo amministrativo della società non sia sufficiente a scongiurare il rischio di ulteriori infiltrazioni criminali nella gestione dell’appalto.

All’esito di una valutazione complessiva, pertanto, tenuto conto che, come sopra argomentato, non si è riscontrata la eccezionale gravità dei fatti e che è già intervenuta la sostituzione dell’amministratore unico, la misura del sostegno e monitoraggio di cui al comma 8 dell’articolo 32 appare quella più idonea ed efficace al caso di specie, poiché consente di costituire un presidio a tutela della legalità all’interno della società.

Da ultimo, si evidenzia che la misura del sostegno e del monitoraggio ha un ambito di efficacia che trascende il singolo appalto che ha dato origine al procedimento di adozione della misura, in quanto consente una revisione sotto il profilo organizzativo e gestionale della società nel suo complesso, anche a garanzia della legalità di altri appalti pubblici eventualmente in corso aggiudicati alla Sistet Technology.

Alla luce dei fatti, come sopra sinteticamente riportati, valutatane la gravità e considerato che:

- sono sussistenti i presupposti di fatto e di diritto previsti dall’articolo 32, comma 8 del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;
- competente ad adottare le misure richieste con il presente provvedimento, è il prefetto del luogo in cui ha sede la stazione appaltante e, dunque, nel caso di specie, il Prefetto di Palermo;

¹⁵ Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 18 maggio 2011, n. 40898.

¹⁶ Cfr. Cass. Pen., Sez. un., n. 12228/13, n. 258570.

¹⁷ Cfr. nota informativa in data 19 novembre 2015, a firma del Generale B. Francesco Carofiglio, p. 7.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- la presente richiesta di applicazione della misura di sostegno e monitoraggio da attivare nei confronti della Sistet Technology s.r.l. è stata preceduta dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. della l. n. 241/1990, al legale rappresentante della società, con nota prot. n. 165551 del 4 dicembre 2015;
- La Sistet Technoloy s.r.l. ha presentato, in data 14 dicembre 2015, la memoria (acquisita al prot. n. 174619/2015) che si allega alla presente richiesta;
- in tale fase partecipativa, l'operatore economico ha evidenziato che l'imprenditore indagato non solo non riveste più la carica di amministratore della società, ma da una lettura attenta degli atti di cui al procedimento penale sopra emarginato, risulta quale mero soggetto passivo delle richieste concussive dei dirigenti sopra citati, alle quali si è piegato non già per ottenere un indebito vantaggio, bensì per assicurarsi il normale svolgimento dell'appalto;
- a supporto della propria linea difensiva, l'impresa ha argomentato anche in ordine al fatto che le indagini penali non hanno interessato la fase di gara, bensì unicamente la fase di esecuzione contrattuale;
- nella suindicata memoria, la stessa impresa ha concluso che *“la misura del sostegno e del monitoraggio di cui al comma 8 dell'articolo 32, l. n. 114/2014, appare a ben vedere quella più idonea ed efficace al caso di specie, poiché consente di costituire un presidio a tutela della legalità dell'appalto, sotto la guida di esperti di nomina prefettizia”*;
- non si è ritenuto opportuno fissare la richiesta audizione del legale rappresentante dell'impresa, tenuto conto che le argomentazioni svolte dall'operatore economico non si discostano sensibilmente da quelle poste a supporto della presente richiesta;
- le argomentazioni sopra sinteticamente riportate sono state oggetto di compiuta disamina nella presente proposta;
- la durata della misura del sostegno e del monitoraggio potrà essere stabilita in sei mesi, anche in considerazione della fase di ultimazione in cui attualmente si trova il contratto di appalto;
- l'efficacia del sostegno e monitoraggio potrà essere valutata anche *in itinere*, mediante la presentazione, da parte dell'esperto, di relazioni periodiche sulle misure adottate e i benefici conseguiti;
- la presente richiesta sarà trasmessa anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del d.l. n. 90/2014, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 114/2014.

Tanto premesso, si propone al Prefetto in indirizzo di adottare, la misura del sostegno e monitoraggio dell'impresa, prevista dall'art. 32, comma 8, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti Sistet Technology s.r.l. (P. I.V.A. 02732410846), con sede in Agrigento, aggiudicataria dell'appalto per l'affidamento del



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

servizio di “*Ammodernamento tecnologico e il potenziamento operativo del sistema di radiocomunicazione del Corpo Forestale della regione Siciliana, compresa l’installazione di una dorsale digitale pluricanale e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza di nuova generazione a tutela del patrimonio boschivo e delle aree naturali protette (CIG 3749852BC0)*”. attraverso la nomina di un esperto con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio della anzidetta impresa, per il periodo di sei mesi.

Si allegano i seguenti atti e documenti:

- A. ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo, dott.ssa Etorina Contino, in data 26 ottobre 2015, nell’ambito del procedimento penale n. 16275/2015 R.G.N.R.;
- B. nota informativa prot. n. 159857 del 25 novembre 2015, inviata dal Generale della Guardia di Finanza B. Francesco Carofiglio, e relativi allegati;
- C. comunicazione di avvio del procedimento, inviata da questa Autorità, in data 4 dicembre 2015, prot. n. 165551/2015, alla Sistet Technology s.r.l.;
- D. memoria presentata dalla Sistet Technology in data 14 dicembre 2015 (acquisita al prot. n. 174619/2015) e relativi allegati.

Roma, 4 febbraio 2016.

Raffaele Cantone